



COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Regolamento dell'Azienda acqua potabile

(del 17 dicembre 2007)

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Costituzione** **Art. 1** L'Azienda dell'acqua potabile (in seguito denominata Azienda) è istituita in virtù della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907. L'Azienda dell'acqua potabile comunale è gestita ed amministrata dal Municipio.
- Compiti dell'Azienda** **Art. 2** L'Azienda, nei limiti della disponibilità, fornisce all'utenza l'acqua potabile per uso pubblico, domestico e industriale alle condizioni del presente regolamento con suo diritto di privativa su tutto il territorio del Comune.
- Organizzazione** **Art. 3** Gli organi dell'Azienda sono i seguenti:
- Il Consiglio Comunale;
 - Il Municipio;
 - Il Direttore;
 - L'ufficio di revisione.
- Competenze del Consiglio comunale** **Art. 4** I compiti del consiglio comunale sono i seguenti:
- approvare i regolamenti dell'Azienda e le sue eventuali modifiche o integrazioni;
 - esaminare ed approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
 - decidere su quanto non concerne l'ordinaria manutenzione dell'acquedotto;
 - autorizzare il Municipio ad azioni legali.

Competenze
del Municipio

Art. 5 Il Municipio è responsabile dell'amministrazione dell'Azienda e ne risponde in caso di giudizio.

Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Azienda, ed al suo miglioramento.

Inoltre:

- presenta al consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
- propone la costruzione di nuove opere;
- propone i regolamenti dell'Azienda e le sue eventuali modifiche;
- stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe di sua competenza;
- può emanare le direttive per gli installatori concessionari;
- nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del comune;
- delibera gli appalti;
- ratifica ai contratti d'abbonamento;
- approva le domande per i nuovi allacciamenti o per il rifacimento o dismissione degli stessi;
- approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
- ha potere decisionale inerente la lettura dei contatori e la fatturazione;
- designa al suo interno il direttore dell'Azienda acqua potabile.

Direzione
dell'Azienda

Art. 6 Al direttore competono le decisioni urgenti che saranno poi sottoposte alla ratifica del Municipio.

Commissione
di revisione

Art. 7 La funzione di ufficio di revisione è svolta dalla commissione della gestione del Consiglio comunale, la quale può essere coadiuvata da un organo di revisione esterno.

CAPITOLO II - IMPIANTI COMUNALI DI DISTRIBUZIONE

Estensione
dell'acquedotto

Art. 8 L'acquedotto distribuisce acqua qualitativamente ineccepibile per usi domestici e artigianali nel suo comprensorio di distribuzione e secondo la capacità dei suoi impianti alle condizioni del regolamento di distribuzione dell'acqua ed alle vigenti condizioni tariffarie. L'acquedotto assicura nella stessa misura l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta contro gli incendi.

Il dovere di distribuzione dell'acqua potabile sussiste entro il comprensorio stabilito dal Piano Generale dell'Acquedotto (PGA).

Piano generale
dell'acquedotto
(PGA)

Art. 9 Gli impianti dell'acquedotto comunale sono attuati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le direttive cantonali. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide con quello della zona edificabile.

Al di fuori della zona edificabile l'Azienda non è obbligata a fornire l'acqua; essa promuove tuttavia, secondo le sue possibilità, l'approvvigionamento di località

discoste e di stabili esistenti al di fuori della zona edificabile, solo in caso di documentata necessità e dopo aver ritenuto ineccepibilmente risolto il problema dell'evacuazione delle acque residuali, in conformità alle vigenti disposizioni cantonali e federali.

Rete di distribuzione

Art. 10 La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione come pure le bocche antincendio, di seguito denominate idranti. Le condotte principali sono situate nella zona di distribuzione e alimentano le condotte di distribuzione. Di regola dalle condotte principali non si dipartono allacciamenti. Le condotte principali fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione dei piani di azionamento in conformità al piano generale dell'acquedotto (PGA). Le condotte di distribuzione servono allo sviluppo dei fondi e sono posate entro il comprensorio della zona da approvvigionare. Ad esse sono raccordate le condotte di allacciamento.

Installazione

Art. 11 L'Azienda, o il suo mandatario, stabilisce le caratteristiche tecniche ed i tracciati delle condotte. Esse sono da installare in conformità alle prescrizioni cantonali e secondo le direttive della Società Svizzera per l'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA). L'ubicazione degli idranti viene stabilita in base alle prescrizioni antincendio vigenti.

Idranti

Art. 12 Il Comune deve provvedere alla posa degli idranti. Esso si assume le spese per la loro installazione e l'allacciamento, alle condotte principali o di distribuzione oppure ad altri impianti destinati in modo preponderante alla lotta contro gli incendi. Gli idranti e gli impianti che li alimentano devono essere messi a disposizione dei pompieri senza limitazioni. I punti di rifornimento d'acqua devono essere in ogni tempo accessibili ai pompieri. In caso d'incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.

Azionamento

Art. 13 Solo le persone autorizzate dall'Azienda dell'acquedotto hanno il diritto di azionare gli idranti, gli sfiatatoi e gli scarichi, di aprire o chiudere le saracinesche. In particolare il prelievo è consentito unicamente con l'ausilio di un organo di ritegno (valvola antiritorno), atto a garantire l'impossibilità di inquinamento da reflusso. Questo viene messo a disposizione dall'Azienda che si riserva la facoltà di fatturare tutte le spese.
Il prelievo non autorizzato, come pure la manomissione degli idranti verrà perseguita civilmente e penalmente.

Utilizzazione di sedimenti privati

Art. 14 Ogni proprietario o utente è tenuto a concedere sul suo fondo i diritti di passo necessari all'installazione ed alla manutenzione delle condotte, delle saracinesche, degli idranti e di tollerare la posa delle placchette segnaletiche corrispondenti. È fatta riserva per gli articoli 676 e 742 CC.

CAPITOLO III - ALLACCIAMENTI PRIVATI

Definizione	Art. 15 L'allacciamento privato raccorda l'impianto idrico all'interno di un fondo privato con la rete di distribuzione comunale; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale.
Domanda di allacciamento	Art. 16 Per ogni nuovo allacciamento deve essere inoltrata all'Azienda una domanda di allacciamento corredata di piano di situazione. La concessione dell'autorizzazione di allacciamento è soggetta alle disposizioni del presente regolamento ed alle condizioni tariffarie. Se l'utente che inoltra la domanda non è il proprietario del fondo, la domanda dovrà essere controfirmata da quest'ultimo.
Installazione	Art. 17 Il tracciato e le caratteristiche tecniche dell'allacciamento vengono stabiliti dall'Azienda.
Esecuzione	Art. 18 Il proprietario del fondo può fare eseguire l'allacciamento unicamente dagli organi dell'Azienda oppure da un installatore concessionario della stessa. Gli scavi e le opere civili possono essere eseguiti anche dall'utente stesso o da una impresa di sua fiducia, a proprie spese, secondo le indicazioni ricevute dall'Azienda stessa.
Condizioni tecniche	Art. 19 Di regola, ogni proprietà deve possedere il proprio allacciamento. In casi eccezionali l'Azienda può autorizzare un solo allacciamento per più stabili. Per lottizzazioni di grandi estensioni possono essere concessi più allacciamenti. Ogni allacciamento deve essere provvisto di un organo d'interruzione installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area di dominio pubblico.
Acquisizione di diritti di passo	Art. 20 L'acquisizione di eventuali diritti di passo necessari attraverso i fondi di terzi compete al proprietario dello stabile da allacciare. Il diritto di passo può essere iscritto al registro fondiario a spese dell'avente diritto.
Proprietà dell'allacciamento	Art. 21 Il tronco di allacciamento su area di dominio pubblico, l'organo di interruzione (anche se questo è situato su area privata) ed il contatore, rimangono di proprietà dell'Azienda. La parte rimanente dell'allacciamento appartiene al proprietario dell'utenza allacciata.
Manutenzione	Art. 22 La manutenzione o la sostituzione dell'allacciamento privato è eseguita a cura dell'Azienda o di suo installatore concessionario, su area pubblica a spese dell'Azienda, su area privata di regola a spese del proprietario del fondo. L'Azienda deve essere immediatamente informata d'eventuali danni all'allacciamento. In caso l'Azienda constati che l'allacciamento privato non rispetta le caratteristiche tecniche stabilite e le direttive SSIGA o si trova in stato di degrado, può imporre all'utente l'immediata messa in regola, intervenendo eventualmente d'ufficio e fatturando le spese all'utente stesso. Il titolare dell'allacciamento s'impegna a mantenere libero e sgombro il terreno

lungo il tracciato dell'allacciamento ed a limitare costruzioni e piantagioni a radice profonda.

Messa fuori esercizio

Art. 23 In caso di messa fuori esercizio di un allacciamento l'Azienda provvede alla separazione del tronco dalla condotta di distribuzione, a spese del proprietario, salvo che sia garantita la riutilizzazione entro 12 mesi. L'Azienda è autorizzata a prelevare le tasse d'abbonamento fintanto che l'utente non ha saldato le spese relative alla dismissione. L'obbligo di pagamento non decade con il solo smontaggio del contatore.

Diritto di diniego

Art. 24 L'Azienda rifiuta l'allacciamento d'installazioni nei seguenti casi:

- mancanza di conformità alle direttive SSIGA o alle proprie prescrizioni;
- mancanza della valvola di ritenuta;
- disturbo di impianti adiacenti o perturbazione del servizio comunale;
- impianto non eseguito da concessionari dell'Azienda;

CAPITOLO IV - INSTALLAZIONI INTERNE

Installazione

Art. 25 L'utente deve fare eseguire e mantenere a sue spese le installazioni interne. Tali lavori possono essere eseguiti solo da installatori debitamente autorizzati dall'Azienda (concessionari) previa notifica all'Azienda stessa.

Collaudo

Art. 26 L'Azienda esegue il controllo sulla corretta esecuzione dell'allacciamento privato fino all'installazione del contatore. L'Azienda per contro non si assume, in questo modo, alcuna responsabilità per i lavori o per le tubazioni o gli apparecchi posati dall'installatore.

Controlli

Art. 27 L'Azienda deve avere accesso in ogni tempo al contatore ed alle installazioni interne. In caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni oppure in stato di cattiva manutenzione, il proprietario deve, su intimazione scritta dell'Azienda, provvedere a far eliminare i difetti entro il termine fissato. Qualora egli non vi provvedesse, l'Azienda può fare eseguire i lavori a spese del proprietario.

Prescrizioni tecniche

Art. 28 È obbligatorio il rispetto delle "Direttive per l'esecuzione delle installazioni di acqua" della SSIGA per l'esecuzione, la modifica ed il rinnovo e l'esercizio ordinario delle installazioni.

Manutenzione

Art. 29 L'utente provvede affinché i suoi impianti siano mantenuti in costante ed ineccepibile stato di funzionamento.

Impianti di trattamento

Art. 30 Sono permessi unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale di sanità. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta in entrata, atta ad impedire ogni ritorno d'acqua nella rete di distribuzione comunale.

Pericolo di gelo

Art. 31 Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono venir messi fuori esercizio e vuotati. L'utente è responsabile di tutti i danni.

CAPITOLO V - FORNITURA DELL'ACQUA

Estensione e garanzia della fornitura

Art. 32 In linea generale l'acqua è fornita in modo permanente ed alla pressione della rete. L'Azienda non assume alcuna garanzia quanto alla composizione, la durezza, la temperatura e la regolarità della pressione.

Per contro è compito dell'Azienda assicurare la potabilità dell'acqua in ossequio al "Diritto alimentare svizzero" in vigore dal 1° luglio 1995, all'art. 23 della "Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr)" del 9.10.1992 ed alle direttive "AquaTI".

Limitazione della fornitura

Art. 33 Gli organi dell'Azienda dell'acquedotto possono limitare od interrompere temporaneamente la fornitura di acqua nei seguenti casi:

- disturbi d'esercizio;
- carenza d'acqua;
- lavori di manutenzione, riparazione o ampliamento degli impianti;
- altre situazioni di forza maggiore.

L'Azienda dell'acquedotto provvede a limitare la durata delle interruzioni. Non assume comunque nessuna responsabilità per eventuali conseguenze negative, non concede risarcimento alcuno, e non scarica l'utente dei suoi obblighi verso il servizio. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono portate per tempo a conoscenza degli utenti.

Responsabilità dell'utente

Art. 34 L'utente risponde nei confronti dell'Azienda per tutti i danni da lui causati a seguito di manovre errate di incuria nonché di insufficiente sorveglianza e manutenzione delle sue installazioni. Il proprietario risponde degli atti dei suoi inquilini ed affittuari e di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le sue installazioni.

Dovere d'informazione

Art. 35 Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente ed in forma scritta all'Azienda.

Divieto di cessione d'acqua

Art. 36 È vietato all'utente cedere acqua a terzi o deviarla verso altri fondi senza l'autorizzazione della Azienda dell'acquedotto. È pure vietato posare derivazioni o prese d'acqua prima del contatore, come pure aprire saracinesche d'arresto piombate.

Prelievo abusivo

Art. 37 Chi preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a riparare il danno subito dall'Azienda ed può essere perseguito penalmente.

Fornitura di acqua temporanea

Art. 38 La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi, come pure l'uso degli idranti necessita di un'autorizzazione dell'Azienda.

Disdetta dell'abbonamento	Art. 39 L'utente che intende rinunciare definitivamente alla fornitura d'acqua deve comunicarlo all'Azienda per scritto con 3 mesi d'anticipo. L'allacciamento sarà interrotto secondo quando indicato all'art. 23
Obbligo d'allacciamento	Art. 40 I proprietari sono obbligati ad allacciarsi all'acquedotto dell'Azienda, salvo che dispongano di impianti propri conformi alle prescrizioni che forniscono acqua potabile di qualità e quantità ineccepibile.
Fornitura d'acqua per scopi speciali	Art. 41 ¹⁾ Gli allacciamenti di piscine, di installazioni di raffreddamento o climatizzazione e di impianti antincendio (Sprinkler od altri), necessitano di una speciale autorizzazione. L'Azienda si riserva la possibilità di limitare la portata erogata a tali installazioni oppure di assoggettarle a condizioni speciali. Convenzioni che fissano condizioni tariffarie diverse da quelle previste all'art. 58 sono soggette all'approvazione del Consiglio comunale.
Prelievi di punta anormali	Art. 42 ¹⁾ La fornitura d'acqua ad utenti con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo forma l'oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e l'Azienda che si riserva il diritto di stabilire condizioni particolari. Ogni erogazione anormale sarà regolata con una convenzione specifica. Convenzioni che fissano condizioni tariffarie diverse da quelle previste all'art. 58 sono soggette all'approvazione del Consiglio comunale.

CAPITOLO VI - CONTATORI

Posa	Art. 43 La fornitura ed il conteggio dell'acqua avvengono secondo il consumo misurato dal contatore. Il contatore è messo a disposizione dall'Azienda, che ne cura la manutenzione. La tipologia del contatore è stabilita univocamente dall'Azienda. Il contatore è composto dai seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> - corpo del contatore; - testina lettura elettronica; - modulo radio per trasmissione dati.
Responsabilità	Art. 44 L'utente risponde di tutti i danni al contatore non dovuti alla normale usura. Egli non deve apportare o fare apportare alcuna modifica di sorta. Il corpo del contatore e i rispettivi raccordi alla condotta verranno piombati dall'Azienda e la manomissione dei sigilli è punibile a norma dell'art. 62 del presente regolamento.
Ubicazione	Art. 45 L'ubicazione del contatore è stabilita dall'Azienda tenuto conto delle esigenze del proprietario, che deve mettere a disposizione gratuitamente il posto necessario alla posa. Il contatore deve essere posato al riparo dal gelo, di regola fuori del locale riscaldamento e facilmente accessibile.

¹⁾ Art. modificato con risoluzione 27 ottobre 2008, ratifica 21 gennaio 2009.

Prescrizioni tecniche	Art. 46 Prima e dopo il contatore devono essere posati rubinetti d'interruzione. Per il rimanente devono essere osservate le direttive per l'esecuzione delle installazioni di acqua della SSIGA.
Misurazione	Art. 47 L'Azienda procede a sue spese alla revisione periodica dei contatori. Qualora l'utente esprima dubbi sull'esattezza delle misurazioni, il contatore viene smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo ufficiale dell'Ufficio Federale di Metrologia, il quale stabilisce inequivocabilmente se il contatore misura nei limiti di tolleranza. Allorché la verifica evidenzia che il contatore è nei limiti di tolleranza +/- 5% le spese sono a carico dell'utente. In caso contrario, esse sono sopportate dall'Azienda, che assicura anche le spese di revisione o sostituzione dell'apparecchio.
Malfunzionamento	Art. 48¹⁾ In caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo sarà stabilito in base al consumo dell'anno precedente. Le disfunzioni devono essere annunciate subito all'Azienda. Sono riservati gli articoli 24, cpv. 4 e 128 cpv. 1 del CO (prescrizioni di 5 anni), come pure le vigenti norme di diritto amministrativo.
Sottocontatori	Art. 49 Se l'utente desidera posare dei post contatori, ne deve sopportare le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Le prescrizioni tecniche devono essere osservate. L'Azienda ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumere la lettura di tali contatori.

CAPITOLO VII - FINANZIAMENTO

Autonomia finanziaria	Art. 50 La costruzione e l'esercizio dell'Azienda dell'acquedotto deve essere autosufficiente. Per la copertura delle spese sono a disposizione le seguenti possibilità di finanziamento: <ul style="list-style-type: none"> - sussidi ufficiali; - contributi dei proprietari fondiari alle spese d'installazione nel perimetro interessato dall'azzonamento (contributi di miglioria); - pagamento totale o parziale delle spese di installazione da parte dei proprietari; - tasse di allacciamento e tariffe d'uso; - fatturazione di prestazioni speciali; - altre partecipazioni di terzi.
Prestazioni speciali a favore del Comune	Art. 51 Il Comune versa all'Azienda un importo forfetario annuo di Fr. 5'000.-- per la copertura dei costi di manutenzione degli idranti ed a pagamento dell'acqua prelevata tramite gli stessi.

¹⁾ Art. modificato con risoluzione 27 ottobre 2008, ratifica 21 gennaio 2009.

Tariffe	Art. 52 Le tasse di allacciamento e le tariffe d'uso devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.														
Spese per le condotte di distribuzione	Art. 53 Le spese di posa delle condotte principali sono sopportate di regola dall'Azienda. Per contro, i proprietari devono partecipare alle spese delle condotte di distribuzione mediante contributi di miglioria.														
Contributi di miglioria	Art. 54 L'insieme dei proprietari fondiari, il cui fondo acquista maggior valore o vantaggi speciali a seguito della posa di una condotta di distribuzione, devono contribuire alle spese di posa della stessa in base alla Legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990.														
Costi d'allacciamento	Art. 55 I costi della condotta d'allacciamento con l'organo d'interruzione ed il tronco d'allacciamento alla rete di distribuzione (diramazione compresa) sono interamente a carico del proprietario del fondo servito.														
Determinazione delle tasse	Art. 56 L'importo delle singole tasse è regolato da un tariffario definito tramite ordinanza dal Municipio entro i limiti indicati di seguito, nel rispetto del principio definito all'art. 52.														
Tasse d'allacciamento	<p>Art. 57 A copertura dei costi amministrativi e di posa del contatore, in aggiunta ai costi effettivi di cui all'art. 55, l'Azienda preleva le seguenti tasse di allacciamento:</p> <p>Contatori fissi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a Ø 2" da Fr. 200.-- a Fr. 300.--; - per diametri superiori da Fr. 300.-- a Fr. 400.--; <p>Contatori provvisori (contatori agricoli e di cantiere):</p> <ul style="list-style-type: none"> - per qualsiasi diametro da Fr. 100.-- a Fr. 200.--; <p>Le tariffe indicate non comprendono l'imposta sul valore aggiunto.</p>														
Tariffe	<p>Art. 58 Le tariffe d'uso ricorrenti si compongono di una tassa per il noleggio contatore e di una tariffa di consumo.</p> <p>Tassa noleggio contatore:</p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Ø 20 mm</td> <td>da 60.-- a 80.-- Fr./anno</td> </tr> <tr> <td>Ø 25 mm</td> <td>da 60.-- a 80.-- Fr./anno</td> </tr> <tr> <td>Ø 32 mm</td> <td>da 70.-- a 90.-- Fr./anno</td> </tr> <tr> <td>Ø 40 mm</td> <td>da 80.-- a 100.-- Fr./anno</td> </tr> <tr> <td>Ø 50 mm</td> <td>da 110.-- a 130.-- Fr./anno</td> </tr> <tr> <td>Ø 60 mm</td> <td>da 140.-- a 160.-- Fr./anno</td> </tr> <tr> <td>Ø 80 mm</td> <td>da 150.-- a 170.-- Fr./anno</td> </tr> </table>	Ø 20 mm	da 60.-- a 80.-- Fr./anno	Ø 25 mm	da 60.-- a 80.-- Fr./anno	Ø 32 mm	da 70.-- a 90.-- Fr./anno	Ø 40 mm	da 80.-- a 100.-- Fr./anno	Ø 50 mm	da 110.-- a 130.-- Fr./anno	Ø 60 mm	da 140.-- a 160.-- Fr./anno	Ø 80 mm	da 150.-- a 170.-- Fr./anno
Ø 20 mm	da 60.-- a 80.-- Fr./anno														
Ø 25 mm	da 60.-- a 80.-- Fr./anno														
Ø 32 mm	da 70.-- a 90.-- Fr./anno														
Ø 40 mm	da 80.-- a 100.-- Fr./anno														
Ø 50 mm	da 110.-- a 130.-- Fr./anno														
Ø 60 mm	da 140.-- a 160.-- Fr./anno														
Ø 80 mm	da 150.-- a 170.-- Fr./anno														

Tariffa di consumo acqua:

- fino a 150 m³/anno
per unità abitativa o commerciale da 1.40 a 1.70 fr/m³
- per il consumo eccedente fino a 250 m³/anno
per unità abitativa o commerciale da 1.50 a 1.80 fr/m³
- oltre i 250 m³/anno
per unità abitativa o commerciale da 1.80 a 2.20 fr/m³

Tariffa consumo acqua per contatori provvisori (agricoli o di cantiere):

- tariffa unica da 1.80 a 2.20 fr/m³

Le tariffe indicate non comprendono l'imposta sul valore aggiunto.

Prestazioni speciali

Art. 59¹⁾ Eventuali prestazioni speciali a favore di privati, quale ad esempio la fornitura di acqua tramite gli idranti, sono fatturate dal Municipio applicando le tariffe indicate all'art. 58 sulla base di una stima del quantitativo di acqua erogata.

Fatturazione

Art. 60 Le fatture sono emesse a carico del proprietario del fondo. Il conteggio definitivo e la fattura per nuovi allacciamenti vengono emessi dopo l'esecuzione dell'opera. Le tasse d'uso ricorrenti sono fatturate semestralmente.

Esecuzione

Art. 61 Se un utente è in ritardo con il pagamento, l'Azienda gli indirizza una diffida di pagamento in forma scritta, intimandogli il termine di 10 giorni per regolare la pendenza. Trascorso tale termine procederà per via esecutiva, ritenuto come la fattura è parificata a sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 della legge sulla esecuzione e sul fallimento. In caso d'esecuzione infruttuosa l'Azienda può disporre per l'interruzione della fornitura garantendo tuttavia un minimo vitale d'erogazione.

Debitori

Art. 62 Il debitore della tassa unica d'allacciamento alla sua scadenza è il proprietario, rispettivamente chi era autorizzato a costruire lo stabile allacciato.

CAPITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Infrazioni

Art. 63 Le infrazioni al regolamento di distribuzione dell'acqua ed alle disposizioni emanate in base allo stesso sono punite con la multa fino a Fr. 10'000.--. Restano riservate le disposizioni penali cantonali e federali.

Ricorsi

Art. 64 Contro le decisioni e le disposizioni del Municipio è data facoltà di reclamo al Consiglio di Stato entro 15 giorni. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo

¹⁾ Art. modificato con risoluzione 27 ottobre 2008, ratifica 21 gennaio 2009.

**Entrata in
vigore**

Art. 65 Il presente regolamento di distribuzione dell'acqua entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato e sostituisce il regolamento del 14 luglio 1987.

Per il Consiglio Comunale:

Il Presidente
Piergiorgio Dotti

Il Segretario
Giovanni Keller

Approvato dal Consiglio comunale in data 17 dicembre 2007.

Ratificato dalla Sezione degli enti locali in data 15 aprile 2008.

Testo aggiornato al 27 gennaio 2009.